



Introduzione dell'art. 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista

A.C. 3343-A

Dossier n° 424/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
7 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|-------------------|---|
| A.C. | 3343-A |
| Titolo: | Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Primo firmatario: | on. Fiano |

Contenuto

L'**articolo unico** del provvedimento all'esame dell'Assemblea introduce nel codice penale una nuova disposizione (art. 293-bis) che **punisce la propaganda del regime fascista e nazifascista**.

I reati sintomo dell'adesione alle idee proprie del fascismo sono, in particolare, puniti ai sensi della c.d. **legge Scelba** ([L. 645 del 1952](#)) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta (art. 1) la "riorganizzazione del disciolto partito fascista".

In base all'art. 1 della legge, **si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista** quando "una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista". Tale riorganizzazione è punita con la reclusione da 5 a 12 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (per i promotori e organizzatori).

[Il quadro normativo](#)

La legge Scelba detta poi la disciplina dei reati di apologia e manifestazioni fasciste: costituisce **apologia del fascismo** (art. 4) la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità proprie del partito fascista (reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 206 a 516 euro). La stessa pena è inflitta a **chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo**, oppure le sue finalità antidemocratiche (comma 1). Aggravanti sono previste se l'apologia riguarda idee o metodi razzisti (reclusione da 1 a 3 anni e multa da 516 a 1.032 euro) e se alcuno dei fatti che costituiscono apologia sono commessi con il mezzo della stampa (reclusione da 2 a 5 anni e multa da 516 a 2.065 euro).

Analogamente, la legge n. 645 punisce le **manifestazioni fasciste** (art. 5) cioè il reato di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (reclusione fino a 3 anni e multa da 206 a 516 euro). Sia per l'apologia che per le manifestazioni fasciste è prevista, in sede di condanna, la pena accessoria dell'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, dall'elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto politico; tuttavia, mentre per l'apologia l'interdizione è obbligatoria, per le manifestazioni fasciste è rimessa alla discrezionalità del giudice.

Successivamente è intervenuta la [legge 205 del 1993](#), di conversione del DL 122 del 1993 (nota come **legge Mancino**) che, sostituendo l'art. 3 della legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, punisce chiunque (art. 1):

a) **propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico**, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione fino ad un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro);

b) istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da sei mesi a quattro anni). E' vietata, poi, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; la semplice partecipazione o assistenza a dette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi è

punita, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (pene maggiori colpiscono i promotori e gli organizzatori: reclusione da 1 a 6 anni).

L'art. 2 della legge Mancino punisce con la pena della reclusione fino a 3 anni e con la multa da 103 a 258 euro **chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli** propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge n. 654/1975 (gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

Obiettivo della proposta di legge - in base alla relazione illustrativa dell'A.C. 3343 - è «delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti».

A tal fine, il provvedimento inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, l'**art. 293-bis**, che **punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni** - salvo che il fatto costituisca più grave reato - la **propaganda del regime fascista e nazifascista**.

Il contenuto
della proposta
di legge

La **clausola di riserva** "Salvo che il fatto costituisca più grave reato" costituisce l'unico emendamento approvato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, in quanto la fattispecie descritta dal nuovo art. 293-bis c.p. appare parzialmente coincidente con quella di cui al citato art. 4 della legge Scelba (che punisce l'apologia del fascismo).

Le condotte penalmente rilevanti sono individuate:

- a. nella **propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie**, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie;
- b. nel **richiamare pubblicamente la simbologia o la gestualità** del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie.

In particolare, appare essenziale per la realizzazione della fattispecie di cui alla lett. a), l'inequivocabilità ("chiaramente riferiti") del nesso tra i beni e i partiti o le ideologie fascisti o nazionalsocialisti. Il delitto è procedibile d'ufficio e - stante l'entità della pena prevista - non consente l'arresto in flagranza.

Costituisce **aggravante** del delitto (**aumento di un terzo della pena**) la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso **strumenti telematici o informatici**. L'aggravante riguarda quindi sia i siti Internet con contenuti di propaganda delle ideologie fasciste e nazifasciste sia il merchandising online dei *gadgets* e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all'ideologia fascista o nazifascista.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge il 21 aprile 2016, dedicandovi nove sedute. In particolare, il 7 febbraio 2017 si è svolta in Commissione l'audizione informale di Giorgio Sacerdoti, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

La Commissione ha approvato un emendamento al testo ed ha conferito, il 6 luglio 2017, il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento la **Commissione Affari costituzionali** ha espresso parere favorevole, con due osservazioni:

- valutare l'opportunità di rendere la formulazione dell'articolo 293-*bis* più aderente al principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, da un lato punendo la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, "propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti" (eliminando, dopo «anche», il termine «solo», che

potrebbe generare incertezze) e dall'altro riconducendo anche il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla nuova fattispecie penale;

- valutare l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato con i reati già previsti dalle leggi Scelba e Mancino.

La **Commissione Attività produttive** ha espresso parere favorevole.